



Comune di Massanzago

Provincia di Padova

Via Roma n. 59 * CAP 35010 * Cod. Fiscale 80009530280 * Partita IVA 00703310284
Telefono 049 579.70.01 r.a. * Fax 049 936.00.20 * Uff. Tecnico Fax 049 936.46.95
Indirizzo web: www.comune.massanzago.pd.it

Prot. 8875

ORDINANZA Permanente n. 19 del 09 settembre 2016

MODIFICA DELLA VIABILITA' LUNGO VIA CHIESA A ZEMINIANA: istituzione senso unico di marcia, nel tratto che va dal piazzale del cimitero comunale al civico 22, con senso direzionale opposto a quello attuale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO

PREMESSO CHE è negli obbiettivi dell'Amministrazione, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza, procedere alla realizzazione di interventi correttivi, manutentivi alla rete viaria ed alla regolazione della mobilità stradale;

PRESO ATTO che gli stessi cittadini residenti nel tratto di via Chiesa di cui alla presente ordinanza, hanno manifestato all'Amministrazione Comunale l'interesse alla modifica della viabilità lungo la via, per ragioni di sicurezza, a fronte di una larghezza della carreggiata esigua e con curve pericolose, chiedendo, al fine di una riduzione dell'intensità del traffico, l'inversione del senso unico di marcia;

RICHIESTO al Comando di Polizia Locale della Federazione del Camposampierese, con mail dell'Ufficio tecnico in data del 26.11.2015, sopralluogo congiunto in loco e parere per quanto di competenza, in merito alla proposta di inversione del senso di marcia;

OTTENUTO il parere al Comando di Polizia Locale della Federazione del Camposampierese, che con comunicazione, prot. 485 del 19.01.2016 si esprime in modo favorevole rispetto a quanto richiesto;

CONSIDERATO che dalla data del succitato parere nulla è mutato quali riferimenti normativi afferenti il Codice della Strada e sono rimaste invariate le volontà dell'Amministrazione comunale e dei cittadini residenti in via Chiesa;

RITENUTO quindi di provvedere in merito, mediante l'istituzione dell'apposita segnaletica stradale necessaria a tutto quanto di cui al presente provvedimento;

VISTI il Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. del 30.04.92 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.92 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 30.06.2016 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Territorio, con conseguente attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

fermo restante il perdurare del doppio senso di circolazione di via Chiesa:

- nel tratto che dall'incrocio con via del Rosario procede in direzione est fino all'ingresso del cimitero comunale;
- nel tratto che dal civico 22 al civico 30 procede verso l'incrocio con via Stradona,

per i motivi in premessa enunciati, che a partire dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale del Comune, così come stabilito e nelle modalità della normativa di riferimento in materia a tutt'oggi:

l'istituzione del SENSO VIETATO nel tratto di via Chiesa che va dal piazzale del cimitero comunale in direzione sud verso via Stradona, sino al civico 22 di detta via.

DISPONE

1. l'apposizione della segnaletica verticale necessaria ad ottemperare a quanto di cui alla presente:
 - SENSO VIETATO (Figura II 47 - Art. 116) nel tratto di via Chiesa che va dal piazzale del cimitero in direzione sud verso via Stradona, sino al civico 22 di detta via, e relativo preavviso da porre all'inizio di via Chiesa incrocio via del Rosario indicante strada chiusa a 150 m (Figura II 309 Art. 135 STRADA SENZA USCITA e Modello II 1/a Art. 83 DISTANZA);
 - SENSO UNICO FRONTALE (Figura II 349 Art. 135) nel tratto di via Chiesa dal civico 22 in direzione nord, fino all'accesso cimitero comunale, e relativo preavviso all'inizio di via Chiesa incrocio con via Stradona (Figura II 349 Art. 135 SENSO UNICO FRONTALE e Modello II 1/a Art. 83 DISTANZA (100 m));
 - DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE (Figura II 26 Art. 96) nel tratto in cui via Chiesa incrocia il piazzale del cimitero in direzione ovest, verso via del Rosario;
2. la revoca di qualsiasi altra ordinanza, precedentemente emanata e a tutt'oggi vigente, in contrasto con il presente provvedimento, a far tempo dalla data di entrata in vigore dello stesso;
3. che la presente sia resa nota mediante pubblicazione all'albo pretorio e al sito istituzionale del Comune;

AVVERTE

- Il personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 285/1992 è incaricato alla vigilanza sul rispetto del presente provvedimento.
- A norma dell'art.3 comma 4 della L.07/08/90 n.241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L.06/12/71n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg dalla pubblicazione, al Tribunale amministrativo regionale del Veneto;
- Per le eventuali trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Codice della strada.

INFORMA

E' ammesso ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni al Tribunale amministrativo regionale del Veneto, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di affissione del presente atto all'Albo pretorio del Comune di Massanzago.

Massanzago, 09 settembre 2016

il Responsabile del Settore Territorio
Campello dott. Gianni

